

Legge regionale 19 giugno 2017, n. 8.

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La Regione promuove la realizzazione di interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni statali in materia e tenuto conto di quanto disposto dalla legge regionale 18 giugno 2007, n. 14 (Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie), promuove la realizzazione di interventi di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio nonché interventi di solidarietà nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione.

Art. 2.

(Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione istituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", di seguito denominato Fondo.
2. Il Fondo è finanziato annualmente dalla Regione con la legge di bilancio ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in due quote.
3. La prima quota del Fondo è destinata a finanziare i seguenti interventi:
 - a) assistenza e consulenza professionale in materia di accesso al credito, usura ed estorsione;
 - b) sostegno psicologico a favore delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento;
 - c) indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione;
 - d) contributi per la costituzione di parte civile alle vittime dell'usura e dell'estorsione;
 - e) misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura;
 - f) attività di comunicazione e di sensibilizzazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;
 - g) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali rivolte agli istituti scolastici di ogni ordine e grado e alla cittadinanza.
4. La Regione promuove, progetta e realizza gli interventi di cui al comma 3, lettere a), b), f) e g) anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali, istituzioni scolastiche e formative, associazioni, fondazioni, associazioni di categoria, sindacati, cooperative e organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite, che operano nel campo sociale.
5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo a favore delle vittime di usura, concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

b) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di elargizione ai soggetti danneggiati da attività estorsive concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile;

c) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della legge 108/1996 entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

6. L'integrazione di cui al comma 5, lettera a), è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo, successivamente erogata dallo Stato, ed è corrisposta previa presentazione, da parte del soggetto interessato, della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo, adottata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura nella quale sono individuati i destinatari e le modalità di concessione.

7. Il saldo di cui al comma 6 erogato dallo Stato confluisce nel Fondo. A tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione rilascia idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

8. La Regione revoca i provvedimenti di concessione delle anticipazioni di cui al comma 5, lettera a), e provvede al recupero delle somme già erogate, nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della legge 108/1996.

Art. 3.

(Soggetti destinatari e beneficiari)

1. I destinatari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono:

a) i Confidi che operano sul territorio regionale e che hanno costituito i fondi speciali per la prevenzione dell'usura previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996;

b) le istituzioni scolastiche e formative;

c) le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite che operano nel campo sociale;

d) le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, operanti sul territorio regionale, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996;

e) le associazioni e organizzazioni antiestorsione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 44/1999;

f) gli enti locali, anche in forma associata, che in collaborazione con uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) prestano attività di assistenza e informazione nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3.

2. I beneficiari degli interventi del Fondo di cui all'articolo 2 sono le vittime del reato di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura o di sovraindebitamento nonché i soggetti in stato di sovraindebitamento, che hanno la residenza ovvero la sede legale od operativa nel territorio regionale.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

a) vittime del reato di usura e di estorsione, le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali,

quale conseguenza dei reati di estorsione e di usura di cui a gli articoli 629 e 644 del codice penale, perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità competente;

b) soggetti a rischio di usura:

1) le persone fisiche che si trovano nell'impossibilità di accesso al credito, anche per eventi non dipendenti dalla loro volontà, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c);

2) i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

c) soggetti in stato di sovraindebitamento: i soggetti che si trovano nella situazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento);

d) soggetti a rischio di sovraindebitamento: debitore individuale o nucleo familiare, il cui carico dei debiti eccede la propria capacità di pagamento in una prospettiva di lungo termine, secondo quanto definito dalla deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

Art. 4.

(Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura e dell'estorsione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), concede alle persone fisiche e alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), secondo le modalità e i criteri definiti nella deliberazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d):

a) un indennizzo, riconosciuto una tantum, di importo variabile, da un minimo di euro 5.000,00 fino ad un massimo di euro 20.000,00, in funzione della gravità dell'interruzione o della compromissione dell'attività lavorativa e di eventuali ulteriori danni subiti, debitamente documentati. In caso di morte del beneficiario, l'indennizzo è devoluto agli eredi legittimi;

b) un contributo per i danneggiamenti di immobili e loro pertinenze, in misura non superiore all'80 per cento della spesa da sostenere per il completo ripristino di ciascun immobile e, comunque, fino ad un importo massimo di euro 30.000,00. A valere sul contributo concesso può essere erogata una anticipazione pari al 40 per cento a presentazione del certificato di inizio lavori;

c) un contributo, per i danneggiamenti di mezzi di trasporto o di mezzi di lavoro qualificati come beni mobili registrati, pari alle spese di riparazione e, comunque, non superiore ad euro 5.000,00 per singolo mezzo. In caso di distruzione totale del mezzo, previa esibizione del certificato di radiazione dal pubblico registro, il beneficio è commisurato al 60 per cento del prezzo di listino di un mezzo identico o, nel caso di un esemplare non più in produzione, simile per potenza e caratteristiche tecniche, strutturali e di allestimento a quello reso inservibile.

Art. 5.

(Costituzione di parte civile)

1. La Regione, nel riconoscere il dovere civico della denuncia, sostiene, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2, la costituzione di parte civile delle vittime nei processi per reati di estorsione e di usura di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, per contribuire alle spese relative alle procedure legali sostenute da coloro che non sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).

2. Se i soggetti ammessi ai contributi di cui al comma 1, al termine del giudizio penale nel quale si sono costituiti parte civile, conseguono il rimborso delle spese legali sostenute, restituiscono al Fondo di cui all'articolo 2 il contributo in precedenza erogato, nei limiti di quanto effettivamente conseguito da parte dell'autore del reato.

Art. 6.

(Integrazione agli interventi del Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. La Regione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, lettera c), integra i fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all'articolo 15 della legge 108/1996, entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Art. 7.

(Concessione dei contributi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Confidi)

1. I Confidi, le fondazioni e le associazioni antiusura con sede legale o con sede operativa nel territorio regionale, al fine di ottenere i contributi di cui all'articolo 6, presentano domanda alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La domanda, fermo restando quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera f), deve comunque contenere l'impegno a:

a) utilizzare il contributo esclusivamente per il rilascio delle garanzie previste dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 ;

b) restituire il contributo che, entro ventiquattro mesi dall'erogazione, non è stato impegnato per la concessione delle garanzie di cui alla lettera a).

3. Il contributo è concesso con determinazione dirigenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, mediante la ripartizione della disponibilità finanziaria tra i Confidi aventi diritto in proporzione all'entità originaria del Fondo di cui all'articolo 2.

4. Contestualmente alla concessione del contributo, la Regione provvede all'anticipazione del 50 per cento dell'importo concesso. Il restante 50 per cento è erogato dopo la comunicazione del legale rappresentante del Confidi di aver impegnato almeno il 40 per cento del contributo concesso.

5. La ripartizione del contributo per gli anni successivi è effettuata tenuto conto delle garanzie prestate e delle risorse complessive ancora disponibili risultanti dalla rendicontazione del Fondo prevista dal comma 6.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Confidi destinatari del contributo presentano alla Giunta regionale, pena la revoca del contributo, il rendiconto circa l'effettuata prestazione di garanzia su operazioni di credito.

Art. 8.

(Misure di sostegno nei casi di sovraindebitamento e per la prevenzione dell'usura. Costituzione di un Organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento)

1. La Giunta regionale, anche in collaborazione con altri enti pubblici, costituisce un Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC), ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento).

2. La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione con gli enti locali e con i soggetti istituzionali preposti alle varie fasi della procedura di cui alla legge 3/2012, al fine di armonizzare l'attività degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento che operano sul territorio regionale.

3. La Regione, per favorire il consolidamento del debito di coloro che versano in condizioni di sovraindebitamento e prevenire il ricorso all'usura, promuove, attraverso il Fondo di cui all'articolo 2:

a) campagne di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito;

b) corsi di formazione sull'uso responsabile del denaro e sull'accesso consapevole al credito.

4. La Regione, previa intesa con l'Ente nazionale per il microcredito, attraverso il fondo di garanzia per il microcredito di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) promuove l'attivazione di specifici programmi per prevenire l'insorgenza di condizioni di sovraindebitamento.

Art. 9.

(Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio è la sede per il confronto con le associazioni, le fondazioni, le cooperative e le organizzazioni di volontariato, regolarmente costituite che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento.

3. L'Osservatorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove:

a) l'analisi e lo studio dei fenomeni di cui al comma 1 presenti sul territorio regionale, anche sotto il profilo della loro eventuale connessione alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) azioni di sensibilizzazione e di informazione sui fenomeni di cui al comma 1 nonché azioni di tipo educativo e culturale, volti in particolare a favorirne l'emersione, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale;

c) azioni per prevenire le situazioni di disagio e di dipendenza connesse ai fenomeni di cui al comma 1.

4. Il Presidente dell'Osservatorio è il Presidente del Consiglio regionale. Il Presidente può delegare uno o più componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale a rappresentarlo.

5. L'Osservatorio è composto da rappresentanti della Giunta regionale, delle associazioni, delle fondazioni e di altri enti che operano, sul territorio regionale, nell'ambito della prevenzione e del contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento nonché da rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale, previa intesa, e da esperti in materia di usura, estorsione e sovraindebitamento.

6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, stabilisce, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei componenti dell'Osservatorio, in conformità a quanto previsto dal comma 5, le modalità di nomina e sostituzione nonché i compiti e le modalità di organizzazione e di funzionamento.

7. I componenti dell'Osservatorio restano in carica per la durata della legislatura e la loro partecipazione è a titolo gratuito.

Art. 10.

(Modifica all'articolo 5 quater della legge regionale 18 giugno 2007, n. 14)

1. L'articolo 5 quater della legge regionale 14/2007 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 quater (Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità)

1. E' istituito presso il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 100 dello Statuto, l'Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità.

2. L'Osservatorio opera quale organismo consultivo del Consiglio regionale con funzioni di iniziativa e di coordinamento nell'ambito delle politiche di sensibilizzazione ed educazione civica sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e alla promozione della cultura della legalità.

3. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio sulle leggi e sui provvedimenti inerenti le politiche di cui al comma 2.

4. Il Consiglio regionale definisce, con apposito regolamento, la composizione, le modalità di organizzazione, la struttura ed il funzionamento dell'Osservatorio. La partecipazione all'Osservatorio non ha titolo oneroso.

5. L'Osservatorio promuove specifiche azioni di tipo educativo e culturale nei confronti dei fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, anche in collaborazione con le istituzioni e le associazioni economiche e sociali presenti sul territorio regionale.

6. L'Osservatorio mette in atto azioni per prevenire le situazioni di disagio connesse o derivanti da attività criminose di tipo organizzato di stampo mafioso, nei limiti delle competenze regionali in materia e nell'esercizio delle sue funzioni di iniziativa e coordinamento.

7. La Regione coordina gli interventi di propria competenza ed in particolare quelli previsti dall'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata) con gli interventi dell'Osservatorio nell'ambito delle politiche di prevenzione sui temi connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali e con gli altri interventi regionali di cui alla presente legge. Nell'ambito delle stesse materie di competenza regionale, l'Osservatorio:

a) garantisce il raccordo dei progetti e delle attività delle strutture regionali competenti;

b) fornisce supporto e consulenza nei confronti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati in materia di prevenzione dei fenomeni della criminalità organizzata di stampo mafioso e di altre fattispecie criminali.

8. E' istituito presso l'Osservatorio un centro di documentazione, aperto alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia.".

Art. 11.

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, provvede con deliberazione a:

a) determinare la percentuale delle due quote del Fondo di cui all'articolo 2, nonché gli interventi da realizzare;

b) fissare le modalità per il rilascio della delega di cui all'articolo 2, comma 7;

c) definire le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), punto 1), e lettera d);

d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi e dei contributi di cui all'articolo 4;

e) disciplinare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi erogabili per il sostegno alle spese legali per la costituzione di parte civile di cui all'articolo 5;

f) individuare le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7;

g) definire le modalità per la costituzione dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all'articolo 8.

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. I procedimenti per la concessione dei contributi, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a essere gestiti in base alla legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse finanziarie residue del Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 1 della legge regionale 11/ 2000, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge.

3. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, ridefinisce, se necessario, i termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 6.

4. Nelle more dell'istituzione dell'Osservatorio regionale sui fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento di cui all'articolo 9, resta in carica l'Osservatorio istituito con la deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte 30 luglio 1996, n. 268-12415 (Costituzione dell'Osservatorio sul fenomeno dell'usura).

Art. 13.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti dagli interventi di prevenzione, di contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso presente sul territorio, nonché di supporto nei confronti delle vittime dell'usura e dell'estorsione, realizzati per favorire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni disponibili per l'adempimento degli oneri informativi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 14/2007, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) un quadro dell'andamento, della consistenza ed evoluzione degli interventi realizzati in contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento, collegati anche alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

b) un prospetto della dotazione finanziaria annualmente stanziata e delle risorse effettivamente utilizzate per ciascuna delle quote del Fondo di cui all'articolo 2;

c) una descrizione delle procedure adottate per realizzare gli interventi previsti e il numero, la tipologia e i costi di quelli previsti e di quelli realizzati;

d) il numero e la tipologia dei beneficiari degli interventi;

e) i criteri di ammissione agli indennizzi ed ai contributi previsti dall'articolo 4, il tipo e il numero delle domande ammesse e l'entità del contributo erogato;

f) il numero, l'entità, nonché le modalità procedurali e organizzative utilizzate per l'erogazione dei contributi ai fondi speciali antiusura, di cui all'articolo 7;

g) quali criticità sono emerse nell'attuazione della presente legge;

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre il contributo dato dagli strumenti e dagli interventi previsti dalla presente legge per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 15.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 11 (Interventi regionali in materia di usura).

Art. 15.

(Norma finanziaria)

1. Fermo restando che la costituzione e il funzionamento dell'Organismo indicato all'articolo 8, comma 1, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio regionale, per l'attuazione dell'articolo 2, agli oneri di parte corrente nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione),

programma 01.11 (Altri servizi generali) si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo denominato "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", pari a euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, alla copertura del quale fondo si fa fronte con le risorse della missione 01, programma 01.11.

2. Per la realizzazione dei programmi e dei compiti dell'Osservatorio di cui all'articolo 9, costituenti spesa corrente iscritta nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (Organi istituzionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio del Consiglio regionale, si provvede con le risorse già istituite nell'ambito della medesima missione e medesimo programma del bilancio finanziario di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, approvato con deliberazione 28 dicembre 2016, n. 183-43098.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 giugno 2017

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 227

"Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovraindebitamento"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Appiano, Conticelli, Ferrentino, Gallo, Molinari, Rossi, Rostagno, Valle il 09 novembre 2016.
- Assegnata in sede referente alla I Commissione permanente il 12 dicembre 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione referente il 15 maggio 2017 con relazione di maggioranza di Domenico ROSSI e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA.
- Approvata in Aula il 13 giugno 2017, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli, 1 voto astenuto, 10 voti non partecipanti

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 14 della l. 108/1996 è il seguente:

“ Articolo 14.

1. È istituito presso l'ufficio del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket il «Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura» .

2. Il Fondo provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. Il Fondo è surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato. La concessione del mutuo è esente da oneri fiscali.

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5.

3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

4. L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.

5. La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura. Essa deve essere corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

6. La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui

all'articolo 5, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere alla erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato. Può altresì valersi di consulenti.

7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

8. I soggetti indicati nel comma 2 sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate nei casi seguenti:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari (31);

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai fatti verificatisi a partire dal 1° gennaio 1996. Le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle disponibilità del Fondo.

11. Il Fondo è alimentato:

a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato pari a lire 10 miliardi per l'anno 1996 e a lire 20 miliardi (32) a decorrere dal 1997; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;

c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.

12. È comunque fatto salvo il principio di unità di bilancio di cui all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni.

13. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , apposito regolamento di attuazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ”.

- Il testo vigente dell'articolo 3 della l. 44/1999 è il seguente:

“ Articolo 3. (Elargizione alle vittime di richieste estorsive)

1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata .

1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, nè sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti .

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare nè alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento .

2. Ai soli fini della presente legge sono equiparate alle richieste estorsive le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari, l'elargizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Il procedimento relativo all'elargizione prosegue comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il segreto relativo alle indagini.”.

- Il testo vigente dell'articolo 15 della l. 108/1996 è il seguente:

“ Articolo 15.

1. È istituito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui al comma 4 .

2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni .

6. Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

7. Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

8. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 e l'assegnazione dei contributi, il Governo provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

9. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nei limiti dello stanziamento previsto al comma 1.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.”.

Note all'articolo 3

- Per il testo dell'articolo 15 della l. 108/1996 si rinvia alle note all'articolo 2.

- Il testo vigente dell'articolo 13 della l. 44/1999 è il seguente:

“Art. 13. (Modalità e termini per la domanda)

1. L'elargizione è concessa a domanda.

2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La domanda può essere altresì presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato, da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a delitto commesso per le finalità indicate negli articoli precedenti.

4. Per i danni conseguenti a intimidazione anche ambientale, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l'interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia.

5. I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel caso in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di atti di ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto, con decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del soggetto che dichiara di essere vittima dell'evento lesivo o delle richieste estorsive. I predetti termini riprendono a decorrere dalla data in cui il decreto adottato dal pubblico ministero è revocato o perde comunque efficacia. Quando è adottato dal pubblico ministero decreto motivato per le finalità suindicate è omessa la menzione delle generalità del denunciante nella documentazione da acquisire ai fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale, fino al provvedimento che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.”.

- Il testo vigente dell'articolo 629 del codice penale è il seguente:

“ Articolo 629. (Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”.

- Il testo vigente dell'articolo 644 del codice penale è il seguente:

“ Articolo 644. (Usura)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:

1) se il colpevole ha agito nell'esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l'esecuzione.

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.”.

Il testo vigente dell'articolo 6 della l. 3/2012 è il seguente:

“Articolo 6. (Finalità e definizioni)

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.”.

Nota all'articolo 5

- Per il testo degli articoli 629 e 644 del codice penale si rinvia alle note all'articolo 3.

Nota all'articolo 6

- Per il testo dell'articolo 15 della l. 108/1996 si rinvia alle note all'articolo 2.

Nota all'articolo 7

- Per il testo dell'articolo 15 della l. 108/1996 si rinvia alle note all'articolo 2.

Note all'articolo 8

- Il testo vigente dell'articolo 15 della legge 3/2012 è il seguente:

“Art. 15 Organismi di composizione della crisi

1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive

modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della l.r. 12/2004 è il seguente:

“ Art. 8. (Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile e giovanile e Fondo di garanzia per il microcredito)

1. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine alle piccole imprese, anche individuali, come definite dalla normativa comunitaria, purchè siano formate da donne o da giovani di età tra i 18 e i 35 anni.

2. La Regione assicura priorità alle domande presentate da imprese a prevalente partecipazione femminile.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un Fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al Fondo.

4. La Regione, mediante la concessione di garanzie agli istituti di credito, favorisce l'accesso al microcredito ai seguenti soggetti:

a) imprese di nuova costituzione in forma giuridica di società di persone, società cooperative di produzione lavoro, incluse le società cooperative sociali e ditte individuali;

b) soggetti titolari di Partita IVA nella fase di avvio dell'attività.

5. Ai fini di quanto previsto al comma 4, la Regione costituisce un Fondo di garanzia per il microcredito e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A., per stabilire criteri, modalità e procedure per la concessione delle garanzie, e prevede altresì l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al Fondo.

6. Per gli oneri derivanti dagli interventi di cui ai commi 3 e 5 si provvede per l'anno finanziario 2009 con le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) DB15052 (Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro - Promozione e Sviluppo dell'imprenditorialità e della Cooperazione - Titolo II - spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il biennio 2010 e 2011 con risorse della stessa unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2010-2011.

7. Gli interventi previsti dal presente articolo sono disposti nel rispetto della regola comunitaria "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 100 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 100. (Osservatori e consulte)

1. La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento.”.

Nota all'articolo 12

- Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 11/2000 è il seguente:

“ Articolo 1. (Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura)

1. La Regione Piemonte, al fine di consentire uno sviluppo dell'economia libero da condizionamenti illegali e per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura agevolando l'accesso al credito agli imprenditori ed ai soggetti che esercitano una attività sottoposta

ai vincoli degli usurai, costituisce presso la Presidenza della Giunta regionale un «Fondo integrativo di solidarietà per le vittime dell'usura».

2. Il Fondo di cui al comma 1, integra le anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi e per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo erogabile.

3. L'integrazione di cui al comma 2 è concessa a titolo d'anticipazione regionale della quota a saldo che verrà successivamente erogata dallo Stato ed è corrisposta previa presentazione da parte del soggetto interessato della delibera di concessione dell'anticipazione del mutuo adottata dal Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. L'erogazione avviene a favore dei soggetti indicati nella delibera di concessione e con le modalità ivi previste.

4. Il saldo erogato dallo Stato deve confluire nel Fondo: a tal fine, il soggetto destinatario dell'integrazione deve rilasciare idonea delega secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale.

5. La Regione procede alla revoca dei provvedimenti di concessione della anticipazione ed al recupero delle somme già erogate nei casi previsti dall'articolo 14, comma 9, della L. n. 108/1996.”.

Nota all'articolo 13

- Il testo vigente dell'articolo 11 della l.r. 14/2007 è il seguente:

“Art. 11. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, ogni due anni dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) l'entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

b) l'entità del fondo di rotazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;

c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;

d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione del numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;

e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell'educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;

f) i corsi formativi di cui all'articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;

g) i contenuti dei protocolli d'intesa sottoscritti in base all'articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.”.

Denominazione delle Missioni e dei Programmi citati nella legge.

Missione **01** Servizi istituzionali, generali e di gestione.
Programma **11** Altri servizi generali.

Missione **01** Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma **01.01** Organi istituzionali.